



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2019, proposto da  
Carlo Carpi, in proprio, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

***nei confronti***

Alessandro Casano, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Casano e  
Gianluca Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

delle deliberazioni 12.5.2018 della commissione elettorale circondariale di Imperia  
relative alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Imperia del 10 giugno  
2018, aventi ad oggetto l'approvazione della candidatura a sindaco di Alessandro  
Casano per la lista "Alternativa indipendente" e l'approvazione della candidatura a  
sindaco di Claudio Scajola per le liste "Area Aperta", "Imperia Insieme",  
"Obiettivo Imperia" e "Popolo della famiglia", quali atti presupposti e preparatori

al conseguente atto di proclamazione degli eletti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alessandro Casano e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 130 c.p.a. depositato in data 10.1.2019 e notificato, unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, in data 23.1.2019, il signor Carpi Carlo, in qualità di candidato sindaco e delegato della lista "Carlo Carpi – per Imperia" ha impugnato le deliberazioni 12.5.2018 della commissione elettorale circondariale di Imperia relative alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Imperia del 10 giugno 2018, aventi ad oggetto l'approvazione della candidatura a sindaco di Alessandro Casano per la lista "Alternativa indipendente" e l'approvazione della candidatura a sindaco di Claudio Scajola per le liste "Area Aperta", "Imperia Insieme", "Obiettivo Imperia" e "Popolo della famiglia", quali atti presupposti e preparatori al conseguente atto di proclamazione degli eletti.

A sostegno del gravame deduce la violazione del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, nonché dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 5.4.1951, n. 203, come modificato dall'art. 15 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Lamenta che, dalla visione del materiale elettorale reso disponibile in data 7.12.2018 in esito a specifica istanza di accesso, avrebbe scoperto che: *"a) Il Signor Claudio Scajola per tutte le liste a lui collegate presentava per via dei suoi delegati al Segretario Generale del Comune in data 12 Maggio 2018 unicamente il*

*certificato di iscrizione nelle liste elettorali di Imperia, ma non quella del godimento dei diritti politici, elemento formale dimostrativo imprescindibile per partecipare a qualunque elezione della Repubblica Italiana. b) il Dott. Alessandro Casano depositava in data 12 Maggio 2018 per mezzo dei suoi delegati materiale assolutamente non idoneo secondo i dettami del Ministero degli Interni relativi all'ammissibilità della sua candidatura a Sindaco e della sua lista "Alternativa Indipendente" al Consiglio Comunale di Imperia: in particolar modo, al posto dell'atto principale veniva presentato un "modello base", in sostituzione dell'atto separato un "modello integrativo di presentazione della lista dei candidati e della collegata candidatura a Sindaco delle Elezioni comunali", senza che in esso fossero indicati i candidati alla carica di Sindaco, a quella di Consigliere Comunale, la data e il luogo delle elezioni oltre al simbolo della lista che risulta nell'originale essere una adesivo. c) Le firme raccolte dalla lista "Alternativa Indipendente" non sembrano in alcun modo rispettare i criteri dell'autentica: ventuno fogli singoli formato A4 riportano delle griglie anonime completate da nominativi accompagnati nella maggioranza dei casi dalla dicitura "conoscenza personale" e pinzati tra di essi con un'unica autentica finale nella persona del Dott. Alessandro Casano, già Consigliere Comunale di Imperia, di 288 firme. d) Nella maggioranza di liste ammesse ("Movimento Cinque Stelle", "Potere al Popolo", "Fratelli d'Italia", "Imperia al Centro", "Laboratorio per Imperia", "Progetto Imperia" alle Amministrative della Città di Imperia del 10 Giugno 2018 i candidati al consiglio comunale non hanno presentato per tramite dei rispettivi di lista in data 12 Maggio 2018 al Segretario Generale del Comune di Imperia i rispettivi certificati di godimento dei diritti politici, ma solo quelli di iscrizione nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni di residenza, in molti casi anche fuori Imperia, che possono se l'Ill.ma Corte riterrà, essere acquisiti direttamente".*

Si sono costituiti in giudizio Il Ministero dell'Interno - Prefettura di Imperia e Alessandro Casano, preliminarmente eccependo l'irricevibilità del ricorso per tardività e l'inammissibilità sotto molteplici profili, nel merito controdeducendo ed

instando per il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il collegio può prescindere – ex art. 49 comma 2 c.p.a. - dall'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Claudio Scajola, sindaco eletto, in quanto il ricorso, oltre che irricevibile per tardività, è palesemente inammissibile.

Difatti, esso è stato depositato oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale, avvenuta in data 26.6.2018 (doc. 5 delle produzioni 20.2.2019 della Prefettura di Imperia), in violazione del termine di cui all'art. 130 comma 1 lett. a) del c.p.a..

Né il ricorrente potrebbe addurre che i vizi si sarebbero palesati soltanto all'esito della visione del materiale elettorale reso disponibile in data 7.12.2018, posto che la stessa istanza di accesso è tardiva, essendo stata presentata soltanto l'8.11.2018.

In ogni caso, il ricorso si appalesa anche inammissibile per omessa notifica al comune di Imperia, cioè "all'ente della cui elezione si tratta" - e dunque litisconsorte necessario - in violazione dell'art. 130 comma 3 lett. a) del c.p.a..

Difatti, la notifica alla commissione elettorale – organo straordinario e temporaneo del Ministero dell'Interno, che si dissolve con la proclamazione dell'esito delle elezioni, e dunque non può considerarsi legittimato passivo nel procedimento contro la proclamazione degli eletti (cfr. Cons. di St., V, 19.6.2009, n. 4051) – seppure effettuata presso la casa comunale, non equivale certo ad una valida notifica al distinto ente comunale, della cui elezione si tratta.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

In relazione alle affermazioni fatte dal ricorrente all'udienza pubblica, laddove ha manifestato dubbi sulla stessa genuinità delle 288 firme apposte a sostegno della lista "Alternativa Indipendente" e autenticate dal Dott. Alessandro Casano,

sussistono i presupposti per disporre – ex art. 331 c.p.p. – la trasmissione del verbale di udienza e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a cura della segreteria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (mille) in favore del Ministero dell'Interno ed in €2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA nei confronti di Alessandro Casano.

Manda alla segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco di Imperia ed al Prefetto di Imperia, per gli incumbenti di cui all'art. 130 comma 8 c.p.a..

Manda alla segreteria di trasmettere copia del verbale di udienza e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Vitali**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Peruggia**

## IL SEGRETARIO